

# DOCUMENTO ILLUSTRATIVO SU FISCALITÀ E ALTRE PROVVIDENZE ECONOMICHE PER GLI STUDI PROFESSIONALI NEL D.L. N. 18/2020

A CURA DEI GRUPPI DI LAVORO "FISCALITÀ" E "TRIBUTARIO" DELL'OCF



# **SOMMARIO**

## **FISCALITÀ**

| 1  | <b>DISPOSIZIONI</b> | IN MATERIA | DI VERSA | MENTI        |
|----|---------------------|------------|----------|--------------|
| ┺. | DISTUSIZIONI        |            |          | TIVILLIN I I |

- 1.1 Rimessione in termini (art. 60)
- 1.2 Versamenti di imposte e contributi (art. 62 comma II)
- 1.3 Adempimenti diversi dai versamenti (art. 62 comma I)
- 1.4. Norma speciale sulle ritenute alla fonte (art. 62 comma VII)
- 2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI CARICHI ESATTORIALI (ART. 68)
- 2.1. Sospensione delle termini di pagamento delle cartelle et similia
- 2.2. Rottamazione e saldo stralcio
- 2.3. Annotazioni
- 3. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
- 4. CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)
- 5. INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI IN DENARO AGLI ENTI PUBBLICI O ENTI E ISTITUZIONI (ART. 66)
- 6. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO (ART.67)
- 7. MENZIONE SPECIALE PER CHI RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (ART. 71)

#### ALTRE PROVVIDENZE

- 8. Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)
- 9. INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI (ART. 23)
- 10. FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (ART. 44)
- 11. FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA (ART. 54)



1.

**TERMINI DEI VERSAMENTI (art. 60)** 

1.1.

Rimessione in termini di tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo (nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali) I versamenti sono **rinviati**:

- al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro
- al **31 maggio** per gli altri contribuenti (art. 62, comma 2).

1.2.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA (ARTICOLO 62, COMMA 2)

Sono **sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020** per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro**. Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti

dell'iva

delle trattenute delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte operate quali sostituti di imposta

dei contributi previdenziali e assistenziali dei premi dell'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti che hanno sede in Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza la sospensione è prevista per tutti senza fissazione di limiti di ricavo.

Tali versamenti saranno effettuati entro il 31 maggio ovvero in 5 rate mensili a



decorrere dal mese di maggio, senza sanzioni e senza interessi (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre)

1.3.

Sono sospesi gli adempimenti diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle add. comunale e provinciale che scadono dal 8.3. al 31.5. (con sanatoria retroattiva)

Dovranno essere eseguiti entro il 30.6. – senza sanzioni

Es. anche la fatturazione elettronica

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, <u>le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo</u>.

1.4

EFFETTUAZIONE RITENUTE D'ACCONTO: RINVIO (articolo 62, comma 7)

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro <u>non sono soggetti a ritenuta d'acconto</u> di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per <u>prestazioni di lavoro dipendente</u>.

Disposizione applicabile agli studi professionali, anche associati (art. 62 comma VII), ma solo se non hanno avuto spese per lavoro dipendente nel mese di febbraio.

(Ferma la disciplina dei forfetari per i quali la ritenuta d'acconto comunque non si applica).

Dovrà essere rilasciata una dichiarazione circa il presente esonero.



Tali ritenute, non subite, verranno versate dal contribuente entro il 31.5. oppure con rateazione in 5 mesi, come sopra.

2.
SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ARTICOLO 68)
CON RIFERIMENTO SIA ALLE ENTRATE TRIBUTARIE CHE NON TRIBUTARIE

2.1

(NOTA BENE: sono sospesi solo i termini che "scadono" nel periodo da marzo a maggio, non i termini scaduti anteriormente, per cui non sono sospese le esecuzioni esattoriali fondate sui titoli esecutivi menzionati; si può ritenere invece sospesa la rateazione di cartelle esattoriali o altri titoli elencati, in relazione alle rate che ricadono nel periodo)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- 1) cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
- 2) avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (si tratta di tutti gli avvisi di accertamento in quanto sono esecutivi quantomeno per la quota della riscossione provvisoria pari ad un terzo dell'imposta)<sup>1</sup>
- 3) avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali
- 4) atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli<sup>2</sup>
- 5) ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali (gli enti locali procedono

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nota bene: dal momento che sono sospesi i termini per le attività dell'Agenzia delle Entrate ed i comunicati di Agenzia hanno disposto operativamente il fermo dell'attività la disposizione potrà riguardare solo gli atti già emessi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si tratta degli atti, che costituiscono titolo esecutivo, emessi dalle Dogane e che sono esecutivi decorsi 10 giorni dalla notifica, emessi ai sensi dell'art. 9 DL. 16/2012 copnv. 44/2012.



alla riscossione dei crediti tributari tramite ruolo oppure in proprio o tramite soggetti abilitati *mediante ingiunzione fiscale*; la norma fa riferimento anche agli avvisi di accertamento "esecutivi" ed agli atti per il recupero di crediti patrimoniali emessi dagli enti locali<sup>3</sup>).

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

#### 2.2.

Dovranno essere invece versate entro il 31.05.2020:

- la rata della c.d. **"rottamazione ter"** scaduta il 28 febbraio 2020
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

#### 2.3

Si applica l'art. 12 L 159/20154:

per lo stesso periodo di tempo vi è anche *relativamente alle stesse entrate*, la sospensione dei termini previsti per gli **adempimenti anche processuali**, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli

PEC: organismocongressualeforense.pec.it

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si tratta degli atti, che costituiscono titolo esecutivo, emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 1 comma 792 L. 160/2019.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati ((entro il mese successivo al)) termine del periodo di sospensione. 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.



agenti della riscossione.

Si osserva che tramite il richiamo alla suddetta norma (art. 12) il termine di prescrizione e decadenza per Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali e assistenziali, Agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del *secondo* anno successivo alla fine del periodo di sospensione (31.12. 2022).

In virtù del richiamo operato a suddetta norma si prevede che l'Agente della Riscossione non procede a notifica di cartelle nello stesso periodo di tempo.

Per i Comuni ubicati nell'iniziale zona rossa, potrebbero interessare gli avvocati le seguenti misure

- <u>i sostituti di imposta non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato;</u>
- sospensione sino al 30.04.2020 dei termini di pagamento delle fatture emesse per l'erogazione dei servizi di energia elettrica, gas e acqua;
- sospensione dei termini per i versamenti dell'assicurazione obbligatoria stradale, in scadenza nel periodo dal 21.02.2020 al 30.04.2020. Gli importi sospesi dovranno essere versati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020.

3.

### PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)

Viene corrisposto dal datore di lavoro al dipendente che possiede un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2019 un premio per mese di marzo, pari a 100 euro ragguagliato ai giorni di lavoro svolti in sede. I sostituti di imposta riconoscono il credito in modo automatico a partire dalla retribuzione di aprile e comunque entro il conguaglio; viene *compensato* con versamenti fiscali.



4.

#### CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

Anche per i professionisti è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50% delle *spese sostenute* per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, per l'anno 2020, fino al massimo di € 20.000. Seguirà un decreto applicativo.

Nota bene: *No credito* per canoni di locazione (solo botteghe e negozi – immobili C1)

5.

INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI IN DENARO AGLI ENTI PUBBLICI O ENTI E ISTITUZIONI (ART. 66)

E' prevista una detrazione dall'imposta lorda sul reddito pari al 30% dell'erogazione fino ad un limite di € 30.000 per la persona fisica (o l'ente non commerciale) che effettui donazioni per contrastare gli effetti dell'emergenza.

6.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO (ARTICOLO 67)

Sono **sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020** i termini delle attività di **liquidazione**, **controllo**, **accertamento**, **riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020, i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**.

Con il comunicato del 12.3.2020 l'Agenzia aveva già reso nota la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non in imminente scadenza o sospese in base a espresse previsioni normative.



È da considerare che il comunicato del 17.3.2020 dell'Agenzia delle Entrate, oltre ad anticipare la sospensione dei versamenti di cui al presente D.L., comunicava la chiusura degli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione dal 18.3.al 25.3., garantendo i servizi on.line.

7.
MENZIONE SPECIALE PER CHI RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (ART. 71)
Sul sito del Mef.

8.

## NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 22)

Le Regioni e le province autonome con riferimento ai datori di lavoro del settore privato possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata di sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.292,2 milioni di euro per l'anno 2020 a decorrere dal 23/02/2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza a quella data

9.

### INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI (ART. 23)

Il comma 9 prevede la possibilità per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS di fruire di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. Tale diritto è subordinato alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero di beneficiari. Ai sensi del comma 10 l'INPS sulla base delle domande pervenute provvederà al monitoraggio delle finanze e qualora emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 11 (1.261,1 milioni di euro annui per il 2020) procederà al rigetto delle domande presentate.



10.

#### FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (art. 44)

Viene previsto il riconoscimento di un'indennità per i lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza dovuta al COVID-19.

I criteri e le modalità di erogazione sono demandati a un decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto dal Ministero del Lavoro.

11.

### FONDO SOLIDARIETA' MUTUI PRIMA CASA (art. 54)

Il fondo di solidarietà di cui alla legge 244/2007 consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto prima-casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di situazioni specifiche di temporanea difficoltà. L'ammissione al fondo viene estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti per un periodo di 9 mesi a condizione che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 o di aver registrato in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor tempo intercorrente tra la data della domanda o la predetta data un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione dell'attività a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la dichiarazione ISEE.

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Roma, 18 marzo 2020

L'Ufficio di Coordinamento